



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO CITTÀ METROPOLITANA di REGGIO CALABRIA

Ordinanza n. 2 del 07/01/2022

OGGETTO: Misura profilattiche di prevenzione al rischio sanitario della diffusione di patologie derivanti da Covid - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Sospensione delle attività scolastiche nelle giornate dal 10 al 15 gennaio 2022.

IL SINDACO

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato atto che:

- è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge, 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", il cui nuovo termine è stato fissato al 31 marzo 2022;
- in data 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021);
- il Ministero della Salute, sulla scorta del richiamato Decreto legge n. 229/2021, e facendo seguito al parere riportato nel Verbale n. 58 del CTS 29 dicembre 2021, e considerate l'evoluzione della diffusione e la conseguente risposta a livello nazionale ed internazionale della nuova variante Omicron 1 2 3 4, con Circolare 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P, ha fornito gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate;

Preso atto che nel territorio del Comune di Montebello Jonico (RC), si sta registrando un incremento significativo di nuovi casi di contagio da COVID-19 che necessitano di ulteriori ed adeguate misure di contenimento della fase pandemica territorialmente in atto;

Ravvisata l'esigenza, in ossequio alle nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, questo Ufficio nell'esercizio delle funzioni di Autorità Sanitaria Locale, e quindi

nell'ottica del migliore perseguimento del pubblico interesse, sotteso alla tutela della diritto alla salute della Comunità amministrata, di diramare delle nuove e consequenziali misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica sul territorio comunale, avuto riguardo agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia del territorio Comunale. Misure queste preordinate al contenimento e alla gestione della presente fase emergenziale da Covid -19, ritenute rispondenti ai principi di adeguatezza e proporzionalità all'evolversi della situazione epidemiologica;

Dato atto che le presenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- ✓ sono state elaborate a seguito di un'attenta attività di comparazione della tutela del diritto alla libertà dei cittadini, con la tutela del diritto alla salute della comunità amministrata;
- ✓ vengono qui dettate nel rispetto delle disposizioni normative statali e regionali richiamate, ritenute da questo Ufficio necessarie a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede nazionale, tenuto conto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessita di tutela della salute pubblica;
- ✓ rientrano nelle competenze demandate ai Sindaci, operanti a mezzo l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti ricorrenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, sulla base del dato testuale del comma 5 dell'articolo 50 del T.U.E.L. n. 267/2000, e nell'esercizio delle funzioni di Autorità Sanitaria locale, attribuzione questa riconosciutagli ex art. 13, co. 2 della legge n. 833/1978, la cui attualità è confermata dalla disposizione di cui al comma 5 del medesimo art. 50, ai sensi del quale il sindaco esercita le funzioni imputategli quale autorità locale;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs.267/2000 disciplinante il potere di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco in materia di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica che dispone *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ”*;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;

ORDINA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, che quivi si intendono integralmente riportate, la sospensione delle attività didattiche ed educativa in presenza delle scuole pubbliche paritarie e/o private di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Montebello Jonico, **dal 10 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022**, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

DEMANDA

2. All'Istituzione scolastica territorialmente competente la possibilità di continuare a garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado, presenti sul territorio, con l'attivazione della didattica a distanza (DAD) al fine di garantire il percorso formativo degli alunni e la continuità dell'azione didattica educativa;

DISPONE CHE

3. la presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Montebello Jonico — Motta San Giovanni e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, ambito territoriale di Reggio Calabria;
4. la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;

RAPPRESENTA CHE

5. Avverso la presente Ordinanza e ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 07 gennaio 2022

La Sindaca

Maria Foti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)